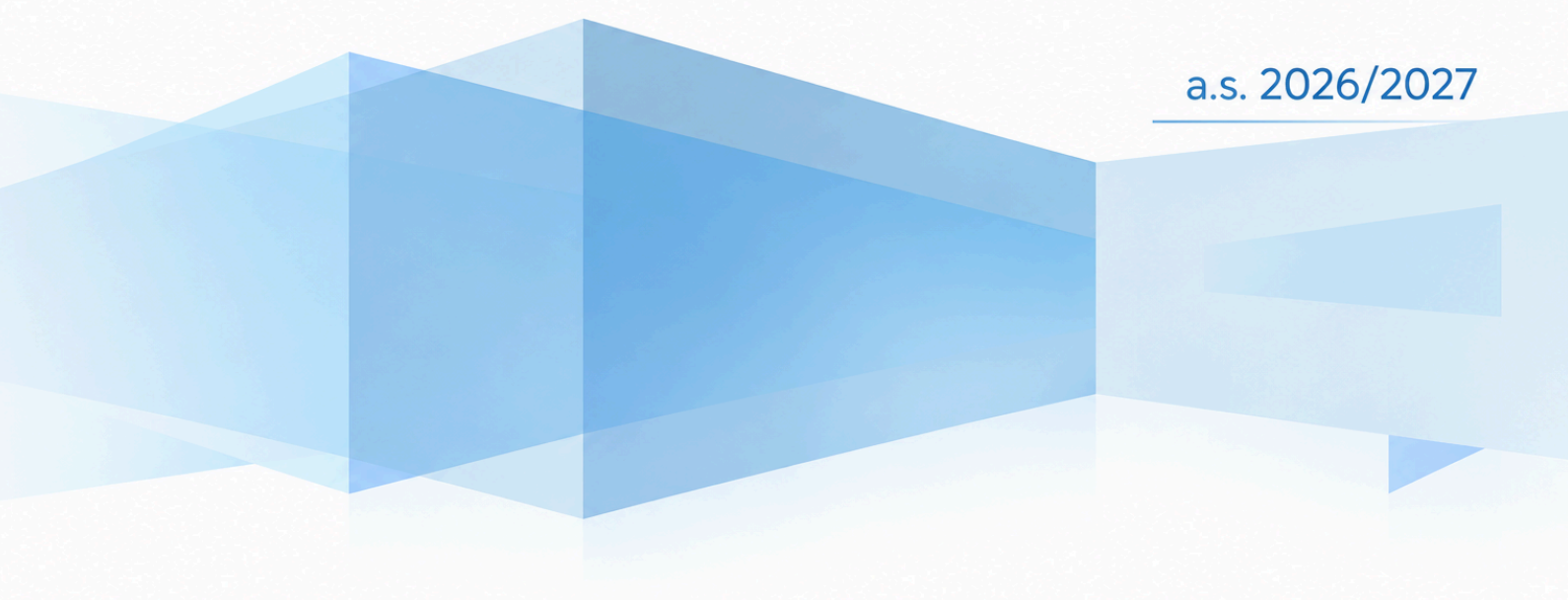

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

(ver. 2 - anno 2026)

a.s. 2026/2027



REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER L'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (ver. 2 - anno 2026)

SOMMARIO

Art.1 Finalità e ambito di applicazione

Art.2 Principi generali

Art.3 Responsabilità e supervisione umana

Art.4 Uso dell'IA da parte degli studenti

Art.5 Uso dell'IA da parte dei docenti

Art.6 Tutela dei dati personali e della persona

Art.7 Uso dell'IA nelle attività amministrative e da parte del personale ATA

Art.8 Trasparenza, proprietà intellettuale e verifica degli output

Art.9 Strumenti, applicativi e funzionalità IA

Art.10 Formazione e alfabetizzazione in materia di IA

Art.11 Governance – Referente IA/AI Officer

Art.12 Responsabilità individuali e misure disciplinari

Art.13 Aggiornamento, coordinamento ed entrata in vigore

Appendice A — Definizioni essenziali

Appendice B — Quadro dei sistemi/pratiche IA vietate e di particolare rilevanza in ambito scolastico

Appendice C — Infografica studenti

Appendice D — Infografica docenti

Appendice E — Infografica ATA/amministrazione

Riferimenti normativi e documentali

Documento redatto ed aggiornato al 08/08/2026 ed approvato da parte del Consiglio di Istituto il 16 ottobre 2026 con delibera 101 ; questo regolamento integra la versione precedente.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo di sistemi e strumenti di Intelligenza Artificiale, nonché di applicativi che integrino funzionalità basate sull'IA, nell'ambito delle attività didattiche, educative, formative, organizzative e amministrative dell'Istituto.
 2. Il Regolamento si applica, secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, a studenti, docenti, personale ATA, famiglie, collaboratori esterni e agli altri soggetti che operano nell'ambito delle attività dell'Istituto.
 3. L'Istituto non mette attualmente a disposizione della comunità scolastica un proprio sistema di IA generativa. Nell'ambito delle attività scolastiche potrebbero tuttavia essere utilizzati, nei limiti previsti dal Regolamento d'Istituto e dal presente Regolamento, sistemi di IA o applicativi che integrino moduli basati su IA.
 4. L'IA è considerata uno strumento di supporto alle attività umane e non sostitutivo della progettazione didattica, della valutazione, della relazione educativa, delle responsabilità professionali o delle decisioni attribuite dall'ordinamento alle persone fisiche.
 5. Il presente Regolamento si coordina con il Regolamento d'Istituto, il Regolamento di disciplina, il Patto educativo di corresponsabilità, il PTOF, le informative sul trattamento dei dati personali e gli altri atti organizzativi dell'Istituto.
-

Art. 2 – Principi generali

1. L'utilizzo dell'IA nell'Istituto si fonda sui seguenti principi:
 - a. centralità della persona, della relazione educativa e del contributo umano;
 - b. tutela della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali;
 - c. equità, inclusione e non discriminazione;
 - d. protezione dei dati personali, riservatezza e sicurezza;
 - e. trasparenza e riconoscibilità dell'impiego dell'IA;
 - f. supervisione e responsabilità umana;
 - g. proporzionalità, necessità e adeguatezza dell'utilizzo rispetto alla finalità perseguita;
 - h. sviluppo del pensiero critico e delle competenze digitali;
 - i. verifica dell'accuratezza, dell'attendibilità e dell'appropriatezza degli output;
 - j. tutela dell'autonomia professionale e delle responsabilità attribuite ai singoli soggetti;
 - k. prevenzione della profilazione impropria e di utilizzi lesivi della dignità della persona.
2. L'accessibilità tecnica di un sistema, servizio o funzionalità IA non costituisce, di per sé, autorizzazione al suo utilizzo nell'ambito delle attività dell'Istituto.

3. L'utilizzo dell'IA deve essere proporzionato allo scopo perseguito e non deve comportare la comunicazione di dati o informazioni ulteriori rispetto a quanto strettamente necessario.
-

Art. 3 – Responsabilità e supervisione umana

1. I sistemi di IA possono svolgere funzioni strumentali e di supporto, ma non sostituiscono le persone nell'esercizio delle responsabilità professionali, educative, amministrative o decisionali loro attribuite.
 2. Ogni soggetto rimane responsabile, secondo il proprio ruolo e le proprie competenze, dell'utilizzo che effettua di sistemi di IA e dei contenuti che decide di utilizzare, comunicare, pubblicare, sottoscrivere o porre alla base della propria attività.
 3. Le decisioni valutative e disciplinari riguardanti gli studenti non possono essere delegate, integralmente o parzialmente, a sistemi di IA.
 4. La valutazione degli apprendimenti costituisce atto professionale del docente e rimane sotto la sua esclusiva responsabilità.
 5. Nell'ambito dell'orientamento, l'IA può essere utilizzata con finalità informative ed esplorative. Non può essere delegata a un sistema di IA la decisione relativa al percorso scolastico, formativo o professionale individuale dello studente, né possono essere costruiti profili della persona allo scopo di determinarne o raccomandarne automaticamente il percorso.
 6. L'eventuale utilizzo dell'IA come supporto non attenua la responsabilità del soggetto cui compete l'attività o la decisione.
-

Art. 4 – Uso dell'IA da parte degli studenti

1. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA nelle attività scolastiche esclusivamente quando tale utilizzo sia espressamente previsto o autorizzato dal docente, secondo le modalità ed i limiti da questi indicati.
2. In assenza di indicazioni del docente, l'utilizzo dell'IA si intende non consentito.
3. Il docente può, in relazione alle finalità didattiche dell'attività:
 - a. vietare l'utilizzo dell'IA;
 - b. consentirlo stabilendone condizioni, modalità e limiti;
 - c. prevederne espressamente l'impiego come oggetto o strumento dell'attività didattica.

4. L'utilizzo di dispositivi, account o indirizzi di posta elettronica personali non consente allo studente di aggirare le disposizioni stabilite dal docente per l'attività scolastica.
 5. È vietato utilizzare l'IA per:
 - a. produrre elaborati da presentare come integralmente propri senza dichiarare il contributo dell'IA;
 - b. ottenere risposte o soluzioni durante verifiche, prove, compiti in classe o esami quando l'utilizzo dell'IA non sia espressamente consentito (a tal proposito si richiama il divieto di utilizzo di smartphone in classe, nonché di dispositivi equiparabili quali smartwatch, montature di occhiali smart ed assimilabili);
 - c. produrre, manipolare o diffondere contenuti offensivi, discriminatori, ingannevoli o comunque lesivi della dignità, della reputazione o dei diritti altrui;
 - d. creare o diffondere contenuti falsamente attribuiti ad altre persone;
 - e. trattare dati personali propri o di terzi in violazione del presente Regolamento.
 6. Quando l'utilizzo dell'IA è consentito, lo studente deve dichiararne l'impiego qualora essa abbia contribuito alla realizzazione dell'elaborato.
 7. L'elaborato deve rendere riconoscibile il contributo personale dello studente e, quando richiesto dal docente o dalla natura dell'attività, essere accompagnato da riflessione critica, rielaborazione personale o indicazione delle modalità con cui l'IA è stata utilizzata.
 8. Lo studente deve essere in grado di comprendere, spiegare e sostenere i contenuti dell'elaborato presentato.
 9. L'eventuale utilizzo personale ed extrascolastico di servizi di IA attraverso account e dispositivi personali non costituisce servizio fornito o autorizzato dall'Istituto e resta soggetto alle condizioni del fornitore, ai limiti di età e alle responsabilità previste dall'ordinamento. Per gli studenti minorenni restano ferme le responsabilità degli esercenti la responsabilità genitoriale nei casi e nei limiti previsti dalla normativa.
-

Art. 5 – Uso dell'IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare sistemi di IA come strumenti di supporto alla propria attività professionale, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento.
2. A titolo esemplificativo, l'IA può essere impiegata come supporto per:
 - a. brainstorming e ideazione;
 - b. progettazione e preparazione di attività didattiche;
 - c. predisposizione e rielaborazione di materiali;
 - d. elaborazione di esercizi, esempi e simulazioni;

- e. predisposizione di materiali differenziati, semplificati o di potenziamento;
 - f. ricerca, confronto e organizzazione preliminare di informazioni;
 - g. attività laboratoriali e sviluppo delle competenze digitali;
 - h. attività informative ed esplorative di orientamento.
3. Per la predisposizione di materiali personalizzati possono essere forniti all'IA parametri didattici astratti, quali livello di difficoltà, lunghezza, complessità lessicale, struttura dell'esercizio, prerequisiti o caratteristiche didattiche del compito.
 4. Non devono invece essere forniti all'IA diagnosi, PEI, PDP, certificazioni, dati sanitari, assenze, voti o altri dati utilizzati per costruire un profilo personale dello studente.
 5. Il docente verifica l'accuratezza, l'appropriatezza, la correttezza e l'adeguatezza didattica dei contenuti ottenuti mediante IA prima del loro utilizzo.
 6. Qualora un contenuto prodotto o sostanzialmente trasformato mediante IA confluisca in materiali destinati agli studenti, il docente rende trasparente l'utilizzo dell'IA.
 7. Non è richiesta una dichiarazione formalistica per l'utilizzo meramente preparatorio o esplorativo effettuato dal docente quando l'output prodotto dall'IA non confluisca nel materiale successivamente utilizzato o distribuito.
 8. La dichiarazione dell'utilizzo dell'IA non rende consentito un uso che sia altrimenti vietato dal presente Regolamento o dalla normativa vigente.
 9. Quando il docente prevede l'accesso diretto degli studenti a uno specifico servizio o strumento IA nell'ambito di un'attività scolastica, devono essere rispettate le disposizioni dell'Istituto relative agli applicativi, alla tutela dei dati e alle modalità di utilizzo dei servizi digitali.
-

Art. 6 – Tutela dei dati personali e della persona

1. L'utilizzo di sistemi di IA deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, delle informative adottate dall'Istituto e dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.
2. Ai fini del presente Regolamento si distinguono:
 - a. i dati utilizzati per l'accesso o l'autenticazione a un servizio;
 - b. i dati trattati perché necessari alle funzioni proprie di un servizio o applicativo;
 - c. i dati direttamente inseriti, caricati, allegati, registrati o comunque forniti come input a un sistema o funzionalità IA.
3. L'utilizzo di un dato, quale l'indirizzo istituzionale, per l'autenticazione a un servizio consentito non comporta l'autorizzazione a utilizzarlo, insieme ad altri dati personali, come contenuto da sottoporre all'IA.

4. L'eventuale presenza di funzionalità IA all'interno di un applicativo non comporta automaticamente che tutti i dati trattati dall'applicativo possano essere utilizzati da tali funzionalità per finalità ulteriori.
 5. Salvo uno specifico trattamento preventivamente valutato e autorizzato secondo la normativa applicabile, non devono essere richiesti agli studenti né forniti come input a sistemi di IA:
 - a. fotografie riconoscibili del volto o del corpo;
 - b. registrazioni vocali;
 - c. video identificativi;
 - d. dati identificativi o di contatto;
 - e. credenziali;
 - f. informazioni personali, familiari, sociali o economiche;
 - g. dati o contenuti provenienti da profili social;
 - h. dati personali di compagni, docenti, personale o terzi.
 6. PEI, PDP, diagnosi, certificazioni sanitarie, dati relativi alla salute e altra documentazione contenente categorie particolari di dati personali non devono essere inseriti, caricati, trascritti o sottoposti a sistemi di IA generativa.
 7. La rimozione del nome e del cognome non rende automaticamente anonimo un documento quando il soggetto possa essere identificato, anche indirettamente, attraverso le informazioni residue.
 8. L'utilizzo di dati per finalità statistiche, aggregate o di analisi di tendenze è consentito soltanto quando i soggetti non siano identificati né ragionevolmente identificabili.
 9. È vietato utilizzare sistemi di IA nell'attività scolastica per profilare, classificare o attribuire punteggi reputazionali agli studenti, inferirne caratteristiche personali o psicologiche, emozioni o intenzioni o assumere decisioni sulla persona sulla base di tali inferenze.
 10. Non sono consentiti sistemi di riconoscimento delle emozioni degli studenti nell'ambito delle attività scolastiche, fatti salvi eventuali casi espressamente previsti dalla normativa applicabile.
 11. Un consenso meramente verbale o informale dell'interessato non costituisce di per sé autorizzazione dell'Istituto al trattamento di dati mediante IA. Quando la normativa o il trattamento richiedano consenso, autorizzazione o altra formalizzazione, questa deve essere preventiva, documentata e verificabile.
-

Art. 7 – Uso dell'IA nelle attività amministrative e da parte del personale ATA

1. Il personale ATA (amministrativo e tecnico) può utilizzare sistemi di IA esclusivamente nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto della

normativa vigente, del presente Regolamento, delle disposizioni organizzative dell'Istituto e della tutela della riservatezza.

2. Non devono essere inseriti in sistemi di IA generativa esterni:
 - a. fascicoli personali;
 - b. pratiche amministrative;
 - c. certificazioni;
 - d. istanze;
 - e. documenti nominativi;
 - f. dati relativi a graduatorie o posizioni individuali;
 - g. credenziali;
 - h. dati personali, riservati o comunque non destinati alla diffusione.
 3. Eventuali utilizzi professionali consentiti possono riguardare contenuti generici privi di dati personali, quali supporto alla formulazione o revisione di testi generali, strutture documentali, schemi o altre attività meramente strumentali.
 4. Nessuna decisione amministrativa o procedimentale può essere delegata a un sistema di IA. La responsabilità dell'atto, del procedimento e delle verifiche rimane in capo ai soggetti competenti.
 5. L'accesso a sistemi di IA generativa esterni per eventuali attività professionali consentite non avviene attraverso la rete di segreteria. Ove previsto dalle disposizioni dell'Istituto, viene utilizzata la rete didattica.
 6. Il comma precedente non riguarda l'ordinario utilizzo dei sistemi informativi e gestionali istituzionali adottati o messi a disposizione dall'Amministrazione scolastica, quali, a titolo esemplificativo, SIDI e il registro/gestionale in uso presso l'Istituto, nell'ambito delle rispettive funzioni istituzionali.
 7. L'eventuale introduzione o attivazione di specifiche funzionalità IA all'interno di tali sistemi è soggetta alle disposizioni applicabili e alle regole previste dall'Istituto ed al parere del DPO.
-

Art. 8 – Trasparenza, proprietà intellettuale e verifica degli output

1. L'utilizzo dell'IA nell'ambito delle attività scolastiche deve avvenire secondo principi di trasparenza e correttezza.
2. Docenti e studenti dichiarano l'utilizzo dell'IA quando un output prodotto o sostanzialmente trasformato mediante IA confluisce nei materiali o negli elaborati presentati, distribuiti o utilizzati nell'attività scolastica, secondo quanto previsto dagli articoli precedenti.
3. È vietato attribuirsi integralmente la paternità di contenuti generati mediante IA quando ciò determini una falsa rappresentazione del contributo personale.
4. Restano ferme le norme in materia di diritto d'autore, proprietà intellettuale, diritto all'immagine, attribuzione delle fonti e utilizzo lecito dei contenuti.
5. I sistemi di IA possono produrre informazioni false, inesatte, incomplete, obsolete, distorte o non appropriate al contesto.

6. Chi utilizza un output prodotto o rielaborato mediante IA è responsabile della sua verifica prima di utilizzarlo, comunicarlo, pubblicarlo o sottoscriverlo.
 7. Ciascun utilizzatore è tenuto, in relazione al proprio ruolo, ad affinare le competenze necessarie per verificare criticamente le informazioni, individuare possibili errori o contenuti inattendibili e ricercare fonti adeguate.
 8. Per informazioni normative, amministrative, istituzionali, scientifiche o comunque rilevanti ai fini professionali, devono essere consultate, ove disponibili, le pertinenti fonti ufficiali, primarie o scientificamente attendibili.
 9. Per gli studenti il livello di verifica richiesto è proporzionato all'età, alle competenze, alla natura dell'attività e alle indicazioni del docente.
-

Art. 9 – Strumenti, applicativi e funzionalità di IA

1. L'utilizzo di applicativi e servizi digitali nell'ambito delle attività dell'Istituto deve rispettare le procedure organizzative e tecniche previste per i diversi sistemi.
2. Per i servizi collegati a Google Workspace for Education, le richieste di accesso o autorizzazione ricevute tramite gli strumenti di amministrazione sono esaminate dal Superadmin Google Workspace, che effettua l'istruttoria tecnica relativa ai permessi richiesti, ai dati interessati, alle interazioni con l'ambiente istituzionale e alle possibilità di minimizzazione.
3. Nell'esame delle richieste il Super Admin può consultare il docente richiedente, docenti delle discipline interessate, la Dirigenza e altri soggetti competenti in relazione alla natura del servizio.
4. L'abilitazione tecnica di un servizio da parte del Superadmin non equivale a valutazione privacy né ad autorizzazione generale a qualsiasi utilizzo del servizio.
5. Per i software installati sui PC dell'Istituto e per le relative funzionalità, le verifiche tecniche competono al personale ATA tecnico preposto e agli altri soggetti individuati dall'Istituto secondo le rispettive competenze.
6. Le competenze relative alla configurazione e alla gestione della rete scolastica restano attribuite ai soggetti a ciò preposti e non sono trasferite al Super Admin Google Workspace in ragione di tale funzione.
7. L'Istituto mantiene una ricognizione degli applicativi e delle funzionalità basate sull'IA rilevanti per le proprie attività, secondo modalità organizzative definite e con il contributo dei soggetti competenti per i diversi ambiti.
8. La ricognizione costituisce strumento operativo di governance e può essere aggiornata senza necessità di modifica del presente Regolamento.
9. L'introduzione di nuove funzionalità IA all'interno di applicativi già in uso non determina automaticamente l'estensione a tali funzionalità delle condizioni precedentemente applicabili alle altre funzioni del medesimo applicativo.

Art. 10 – Formazione e alfabetizzazione in materia di IA

1. L'Istituto promuove lo sviluppo di adeguati livelli di alfabetizzazione in materia di IA, tenendo conto dei differenti ruoli, competenze e contesti di utilizzo.
2. L'Animatore digitale promuove e realizza, nell'ambito delle proprie funzioni e delle risorse disponibili, iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione sull'utilizzo consapevole, critico e responsabile dell'IA.
3. Le iniziative possono essere rivolte a docenti, personale ATA, studenti e famiglie e riguardare, tra l'altro:
 - a. opportunità e limiti dell'IA;
 - b. verifica degli output e delle fonti;
 - c. tutela dei dati personali;
 - d. rischi di profilazione e discriminazione;
 - e. trasparenza e proprietà intellettuale;
 - f. utilizzo didattico consapevole;
 - g. sicurezza e cittadinanza digitale.
4. L'Istituto può promuovere ulteriori attività formative attraverso soggetti interni o esterni secondo le modalità organizzative ritenute opportune.
5. La mancata partecipazione alle iniziative formative e informative proposte dall'Istituto non esonera il personale dalla conoscenza e dal rispetto del presente Regolamento, né dalle responsabilità connesse all'utilizzo di sistemi di IA.

Art. 11 – Governance e Referente IA / AI Officer

1. La Dirigente scolastica individua, con proprio atto, il Referente per l'Intelligenza Artificiale / AI Officer dell'Istituto, definendone funzioni e raccordi organizzativi.
2. Il Referente IA svolge principalmente funzioni di coordinamento della governance dell'IA nell'Istituto.
3. In particolare, nei limiti dell'incarico conferito, il Referente:
 - a. favorisce il raccordo tra Dirigenza, DPO/RPD, Animatore digitale, amministratori dei servizi, personale tecnico, docenti, personale ATA e altri soggetti competenti;
 - b. coordina, per gli aspetti organizzativi, la ricognizione degli applicativi e delle funzionalità IA;
 - c. raccoglie esigenze, segnalazioni e criticità relative all'applicazione del presente Regolamento;
 - d. promuove il raccordo delle iniziative di alfabetizzazione e sensibilizzazione

sull'IA;

e. segnala alla Dirigenza eventuali esigenze di aggiornamento del Regolamento o delle misure organizzative;

f. favorisce la diffusione delle disposizioni e dei materiali operativi adottati dall'Istituto.

4. Il Referente IA non esercita un controllo generalizzato sull'attività individuale di docenti, studenti o personale ATA e non assume la responsabilità degli utilizzi effettuati dai singoli soggetti.
 5. Il Referente IA non sostituisce la Dirigente scolastica, il DPO/RPD, gli amministratori dei sistemi, il personale tecnico, i responsabili dei procedimenti o gli altri soggetti cui siano attribuite specifiche competenze e responsabilità.
 6. Le funzioni di Referente IA, Animatore digitale e amministratore di specifici servizi qualora fossero attribuite alla medesima persona, rimangono funzioni distinte, con responsabilità e perimetri differenti.
-

Art. 12 – Responsabilità individuali e misure disciplinari

1. Ciascun soggetto mantiene la propria responsabilità personale per l'utilizzo dei sistemi di IA effettuato nell'ambito delle attività scolastiche, secondo il proprio ruolo e le norme applicabili.
 2. Le attività di coordinamento, formazione, verifica tecnica o governance poste in essere dall'Istituto non trasferiscono ai soggetti che le svolgono la responsabilità degli utilizzi individuali contrari alla normativa o al presente Regolamento.
 3. Per gli studenti minorenni restano ferme, nei casi e nei limiti previsti dall'ordinamento, le responsabilità degli esercenti la responsabilità genitoriale.
 4. L'uso improprio dell'IA può comportare l'applicazione delle misure previste dal Regolamento d'Istituto, dal Regolamento di disciplina, dal Patto educativo di corresponsabilità, dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e, per il personale, dalle disposizioni normative, contrattuali e disciplinari applicabili.
 5. Le eventuali misure sono individuate secondo i principi di proporzionalità e gradualità, tenendo conto della natura e della gravità del comportamento, delle conseguenze prodotte e delle circostanze concrete.
 6. Restano ferme le eventuali responsabilità civili, amministrative, disciplinari o penali previste dall'ordinamento.
-

Art. 13 – Aggiornamento, coordinamento ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica in considerazione dell'evoluzione normativa, tecnologica e organizzativa e dell'esperienza maturata nell'Istituto.
2. L'emergere di nuovi servizi o funzionalità IA non determina automaticamente la necessità di modificare il Regolamento quando tali novità possano essere gestite attraverso l'aggiornamento della ricognizione degli applicativi, delle disposizioni tecniche o dei materiali operativi.
3. Qualora le modifiche normative o tecnologiche incidano sui principi, sui diritti, sulle responsabilità o sulla governance disciplinati dal presente Regolamento, l'Istituto procede al suo aggiornamento secondo le modalità previste per l'adozione.
4. Il Regolamento si coordina con le informative sul trattamento dei dati personali adottate dall'Istituto e, in particolare, con l'Informativa sull'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale nella scuola.
5. Le appendici operative eventualmente allegate costituiscono strumenti di applicazione e divulgazione delle disposizioni del presente Regolamento.
6. Il Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'organo competente ed è pubblicato sul sito istituzionale.

APPENDICE A — Definizioni essenziali

Ai fini del Regolamento si intendono per:

- Sistema di IA: sistema automatizzato che, con livelli variabili di autonomia, elabora gli input ricevuti per generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni.
- IA generativa: sistema o modello di IA in grado di generare, sulla base degli input ricevuti, contenuti quali testo, immagini, audio, video, codice o altri materiali.
- Funzionalità o modulo IA integrato: componente basata su IA incorporata in un applicativo o servizio digitale avente anche altre funzioni.
- Output: contenuto, previsione, raccomandazione, risultato o altra informazione prodotta da un sistema IA.
- Input: informazione, testo, file, immagine, audio, video, dato o istruzione fornita a un sistema IA affinché venga elaborata.
- Prompt: istruzione o insieme di istruzioni fornite a un sistema IA per ottenere un output.
- Deployer: soggetto che utilizza un sistema IA sotto la propria autorità nell'ambito di un'attività non esclusivamente personale.
- Alfabetizzazione in materia di IA (AI literacy): insieme di competenze, conoscenze e capacità critiche necessarie per utilizzare consapevolmente sistemi IA, comprenderne opportunità, limiti, rischi e possibili conseguenze.
- Profilazione: utilizzo o elaborazione di dati relativi a una persona per valutarne, inferirne o prevederne caratteristiche, comportamenti, prestazioni, preferenze, affidabilità, condizioni personali o altri aspetti individuali.
- Deepfake: contenuto audio, video o immagine generato o manipolato mediante IA che rappresenta falsamente come autentica una persona, un oggetto, un luogo o un evento.
- Dato personale: qualsiasi informazione riferita o riferibile, direttamente o indirettamente, a una persona fisica identificata o identificabile.
- Categorie particolari di dati: dati che rivelano informazioni particolarmente tutelate dalla normativa, incluse, tra le altre, informazioni sanitarie e biometriche nei casi previsti dal GDPR.

Le definizioni normative prevalgono in ogni caso sulle formulazioni sintetiche della presente appendice.

APPENDICE B — Pratiche vietate e utilizzi di particolare rilevanza

B.1 Pratiche non consentite nell'Istituto

Nell'ambito delle attività scolastiche non è consentito utilizzare sistemi IA per:

1. profilare la persona, classificandone caratteristiche personali, psicologiche, sociali o comportamentali;
2. effettuare social scoring o attribuire punteggi reputazionali agli studenti;
3. inferire o riconoscere emozioni o intenzioni degli studenti, salvo eventuali specifiche fattispecie espressamente ammesse dalla normativa;
4. manipolare o condizionare indebitamente studenti o altri componenti della comunità scolastica sfruttandone vulnerabilità personali;
5. determinare, anche parzialmente, voti, giudizi o valutazioni individuali;
6. determinare o proporre sanzioni disciplinari;
7. determinare automaticamente il percorso di orientamento individuale dello studente;
8. trattare mediante IA generativa PEI, PDP, diagnosi, certificazioni sanitarie o dati relativi alla salute;
9. creare contenuti falsamente attribuiti ad altri soggetti con finalità ingannevoli, offensive, discriminatorie o lesive;
10. utilizzare dati o contenuti provenienti dai social network per costruire profili o giudizi individuali sugli studenti.

Regole-chiave di buon utilizzo generale:

- All'IA possono essere affidati compiti strumentali; non le decisioni professionali.
- Si possono descrivere all'IA le caratteristiche del compito; non si consegna all'IA la persona perché la giudichi, classifichi o interpreti.

B.2 Utilizzi che richiedono particolare cautela

Devono essere specificamente valutati, secondo le procedure dell'Istituto e la normativa applicabile, gli utilizzi di IA che possano incidere in maniera significativa su:

- accesso o ammissione a percorsi formativi;
- valutazione dei risultati dell'apprendimento;
- determinazione del livello o percorso educativo appropriato;
- monitoraggio dei comportamenti durante prove o verifiche;
- trattamento di dati biometrici;
- altri processi che producano conseguenze significative sulla persona.

L'AI Act individua espressamente diversi impieghi nell'istruzione tra quelli potenzialmente ad alto rischio, inclusi sistemi destinati alla valutazione dell'apprendimento, alla determinazione del livello educativo e al monitoraggio di comportamenti vietati durante le prove.

Appendice C — Infografica studenti



IA A SCUOLA: USA CON INTELLIGENZA

L'IA può aiutarti a pensare.
Non deve pensare al posto tuo.



1 SE IL DOCENTE NON AUTORIZZA L'IA, NON USARLA

Per compiti, elaborati e attività scolastiche vale la regola:

Se il docente non dice che puoi usare l'IA, l'IA non è consentita.

Il docente può stabilire:

 **IA VIETATA**
il lavoro deve essere svolto senza IA

 **IA CONSENTITA**
il docente indica modalità e limiti

 **IA PREVISTA**
l'IA è parte dell'attività didattica

 Usare un account o un dispositivo personale non aggira la regola.

Non inserire o caricare:

-  nome, cognome, indirizzo, telefono
-  credenziali e password
-  informazioni familiari, sanitarie o personali
-  foto riconoscibili del volto o del corpo
-  voce o video personali
-  contenuti o dati provenienti dai social

PEI, PDP, diagnosi e certificazioni sanitarie non devono mai essere caricati nei sistemi IA generativi.

2 NON DARE ALL'IA I TUOI DATI

Non inserire o caricare:

-  nome, cognome, indirizzo, telefono
-  credenziali e password
-  informazioni familiari, sanitarie o personali
-  foto riconoscibili del volto o del corpo
-  voce o video personali
-  contenuti o dati provenienti dai social

PEI, PDP, diagnosi e certificazioni sanitarie non devono mai essere caricati nei sistemi IA generativi.

3 NON DARE ALL'IA I DATI DEGLI ALTRI





Non caricare fotografie, video, voce, documenti o informazioni personali di compagni, docenti o terzi.

Un semplice "va bene, puoi farlo" detto a voce non rende automaticamente consentito il trattamento.

4 L'IA NON È UNA FONTE



Può inventare:

- informazioni
- libri
- articoli
- siti
- citazioni
- norme
- persone
- dati

Controlla ciò che produce e verifica le fonti secondo le indicazioni del docente.

5 DICHIARA QUANDO LA USI



Se l'IA ha contribuito al tuo elaborato, dichiaralo.

Deve essere distinguibile il tuo lavoro da quello prodotto dallo strumento.

6 DEVI SAPERE COSA STAI CONSEGNANDO



Non basta consegnare un testo ben scritto.

Devi essere in grado di:

- comprenderlo
- spiegarlo
- discuterlo
- verificarne le informazioni
- rendere conto del lavoro svolto

Devi essere in grado di comprendere, spiegare, discutere e sostenere i contenuti del tuo lavoro.

7 NON USARE L'IA PER INGANNARE



Non utilizzarla per:

- copiare durante verifiche o prove
- presentare come tuo ciò che non hai svolto
- impersonare altre persone
- realizzare deepfake offensivi o ingannevoli
- danneggiare, umiliare o discriminare altri

Usare l'IA in modo scorretto è una mancanza grave che può comportare sanzioni disciplinari.



REGOLA FINALE

L'IA PUÒ AIUTARTI A PENSARE. NON DEVE PENSARE AL POSTO TUO.





Rispetta le persone e i loro diritti.



Proteggi i tuoi dati e quelli degli altri.



Verifica sempre le informazioni.



Usa la tecnologia con responsabilità.

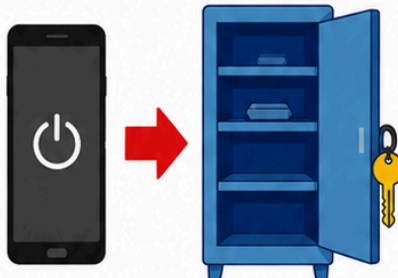
PRIVACY E DISPOSITIVI SMART A SCUOLA

Per imparare meglio, proteggere la privacy e rispettare tutti.

1 CELLULARE? SPENTO E RIPOSTO!

Alla prima ora spegni il cellulare e riponilo nell'apposito armadietto.

La chiave è custodita dai docenti.




**NON SI USA
DURANTE
L'ORARIO
SCOLASTICO**

2 ANCHE QUESTI DISPOSITIVI? NO, GRAZIE!

SMARTWATCH



SMARTGLASSES



DISPOSITIVI
SIMILARI



Non utilizzare dispositivi personali idonei a comunicare, fotografare, registrare audio o effettuare riprese, secondo le regole dell'Istituto.

3 RIPRESE E REGISTRAZIONI? VIETATE!



NON
FOTOGRAFARE



NON
REGISTRARE AUDIO



NON
FILMARE

Non effettuare riprese o registrazioni di compagni, docenti, personale, lezioni o ambienti scolastici.
E NON CONDIVIDERE FOTO, AUDIO O VIDEO SENZA AVERNE DIRITTO.

4 CI SONO ECCEZIONI?



Solo nei casi espressamente previsti o autorizzati, ad esempio secondo quanto stabilito dalla normativa, dall'Istituto o da PEI/PDP.

L'eccezione non si presume: deve essere prevista.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Nota MIM prot. n. 3392 del 16/06/2025 – Disposizioni sull'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione.
- DPR 24 giugno 1998, n. 249 e s.m.i. – Statuto delle studentesse e degli studenti.
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 196/2003 s.m.i. – Protezione dei dati personali.
- Garante per la protezione dei dati personali – "La scuola a prova di privacy", ed. 2025.
- Regolamento d'Istituto e disposizioni organizzative dell'IIS Cristoforo Colombo.



SPEGNI. RIPONI. NON REGISTRARE. RISPETTA.

Appendice D — Infografica docenti



IA NELLA DIDATTICA: SUPPORTO PROFESSIONALE, NON DELEGA

L'IA può aiutare la tua professionalità.
Non sostituisce il giudizio, la relazione e la responsabilità del docente.



1 L'IA PUÒ AIUTARE NELLA PREPARAZIONE

Può essere utilizzata per:

- brainstorming
- scalette
- esempi
- esercizi
- quiz
- rubriche generiche
- materiali di ripasso
- semplificazioni
- differenziazione
- materiali di potenziamento

Dichiarare l'utilizzo quando un contenuto generato o trasformato dall'IA viene fornito agli studenti.

2 DESCRIVI IL COMPITO, NON LO STUDENTE

È possibile chiedere:

"Riduci la complessità lessicale a livello B1 e usa consegne brevi e sequenziali."

Non:

"Questo studente ha questa diagnosi, questi voti e queste difficoltà: prepara il compito adatto a lui."

Mai PEI, PDP, diagnosi, certificazioni sanitarie o voti come input dell'IA.

3 LA VALUTAZIONE È UMANA

L'IA può aiutare a predisporre una griglia generale.

Non può:

- valutare il singolo elaborato
- attribuire punteggi o voti
- formulare il giudizio individuale
- determinare la decisione professionale

La valutazione degli apprendimenti resta atto professionale del docente.

4 ANALISI AGGREGATE, NON INDIVIDUALI

Puoi usare materiale per individuare, ad esempio, errori ricorrenti o tendenze generali solo quando gli studenti non siano identificati né ragionevolmente identificabili.

Togliere nome e cognome può non essere sufficiente. L'analisi aggregata non può trasformarsi in valutazione individuale.

Gli studenti non devono essere identificati né ragionevolmente identificabili.

5 NON CHIEDERE AGLI STUDENTI DATI PERSONALI

Non chiedere o far caricare:

- volto o corpo
- fotografie, voce, video
- dati identificativi
- profili o contenuti social
- dati personali propri o di terzi

L'uso di account personali degli studenti non aggira il divieto.

Salvo specifico trattamento previsto, i dati personali non devono essere inseriti nei sistemi IA generativi.

6 NON PROFILARE LA PERSONA

Non usare l'IA per:

- social scoring
- profilazione
- analisi psicologica automatizzata
- riconoscimento delle emozioni
- inferenze sulla personalità
- previsione automatizzata del comportamento

Nessun sistema IA può profilare, classificare o attribuire punteggi reputazionali agli studenti.

7 ORIENTAMENTO: INFORMAZIONE SÌ, DECISIONE NO

Puoi utilizzare l'IA per esplorare percorsi universitari, ITS, professioni, competenze, settori lavorativi, opportunità formative.

Non si consegna all'IA il profilo personale dello studente affinché stabilisca cosa dovrebbe fare della propria vita.

L'orientamento è informazione ed esplorazione, non decisione.

8 CONTROLLA SEMPRE L'OUTPUT

Prima dell'uso verifica:

- correttezza
- fonti
- adeguatezza disciplinare
- livello
- inclusività
- possibili bias
- coerenza con l'obiettivo didattico

Se l'output contiene riferimenti normativi, amministrativi o scientifici, verifica sempre sulle fonti ufficiali.

9 DICHIARA L'UTILIZZO DELL'IA

Se un contenuto generato o sostanzialmente trasformato dall'IA viene fornito agli studenti, dichiaralo.

Esempio:

"Materiale predisposto con il supporto di IA e verificato dal docente."

La trasparenza è parte della correttezza professionale.

10 PRIMA DI COINVOLGERE DIRETTAMENTE GLI STUDENTI

Verifica sempre:

- servizio utilizzato
- condizioni d'uso
- requisiti di età
- dati richiesti
- modalità di accesso
- eventuale presenza di funzioni IA

Controlla le condizioni del servizio prima di farlo usare agli studenti.

REGOLA FINALE

Il docente mantiene autonomia professionale e responsabilità.
L'IA SUPPORTA LA DIDATTICA; NON SOSTITUISCE IL DOCENTE.

Centralità della persona e della relazione educativa

Tutela dei dati personali e riservatezza

Supervisione e responsabilità umana

Verifica, accuratezza e appropriatezza degli output

Trasparenza, correttezza e proprietà intellettuale



IA NEGLI UFFICI: PRUDENZA, DATI E RESPONSABILITÀ

L'IA può aiutare nella forma dei testi;
non deve entrare nei dati, nelle pratiche e nelle decisioni.



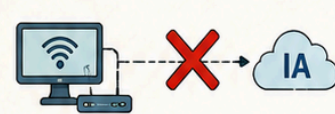
1 MAI DATI O PRATICHE NEI SISTEMI IA ESTERNI

Non inserire mai:

- certificati
- fascicoli
- graduatorie
- istanze
- pratiche nominative
- documenti riservati
- codici fiscali
- credenziali e password
- dati di studenti, famiglie o personale

La tutela dei dati è una responsabilità di tutti.

2 RETE DI SEGRETERIA: NO IA GENERATIVA ESTERNA



Per eventuali utilizzi professionali consentiti non utilizzare la rete di segreteria.

Ove previsto dalle disposizioni dell'Istituto, utilizzare la rete didattica.

i Questo divieto non riguarda SIDI, ARGO o gli altri sistemi informativi e gestionali istituzionali utilizzati nell'ambito delle rispettive funzioni.

3 L'IA PUÒ LAVORARE SULLA FORMA, NON SULLA PRATICA

✓ **ESEMPIO CONSENTITO**

"Rendi più chiaro questo avviso generico sugli orari."

✗ **NON CONSENTITO**

"Questa è l'istanza presentata da Mario Rossi: scrivimi la risposta."

4 NESSUNA DECISIONE DELEGATA

L'IA non decide:

- accoglimento o rigetto di istanze
- risposte a reclami
- graduatorie
- procedimenti
- valutazioni amministrative
- decisioni spettanti al personale o alla Dirigenza

Può eventualmente aiutare nella forma di un testo generico; la verifica e la responsabilità restano umane.

5 CONTROLLARE PRIMA DI UTILIZZARE



Verificare sempre l'output. Se contiene:

- norme, circolari, scadenze
- procedure amministrative
- riferimenti istituzionali

la verifica deve essere effettuata sulle fonti ufficiali pertinenti.

Usare sempre le fonti ufficiali dell'Istituto e dell'Amministrazione.

6 UN APPLICATIVO ISTITUZIONALE PUÒ CAMBIARE



La presenza futura di una funzione IA dentro un gestionale o software già utilizzato non significa automaticamente che la nuova funzione possa essere usata per gli stessi dati e con le stesse modalità.

Le nuove funzionalità rilevanti devono essere censite secondo le procedure dell'Istituto.

PRINCIPI GUIDA PER UN UTILIZZO CORRETTO



Proteggi i dati e la riservatezza di tutti.



Usa l'IA solo per contenuti generici e non sensibili.



Verifica sempre l'accuratezza e le fonti.



Nessuna pratica o documento nei sistemi IA.



La responsabilità delle attività è sempre umana.



REGOLA FINALE

Negli uffici l'IA può eventualmente aiutare nella forma;
non deve entrare nei dati, nelle pratiche e nelle decisioni.





SICUREZZA, RISERVATEZZA E RESPONSABILITÀ: LA NOSTRA PRIORITÀ OGNI GIORNO.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI

Il presente Regolamento è predisposto tenendo conto del quadro normativo europeo e nazionale vigente e dei principali atti di indirizzo e documenti tecnici relativi all'impiego dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche e nelle pubbliche amministrazioni.

Rif.1. Normativa europea

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.
- Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (Artificial Intelligence Act – AI Act), che stabilisce regole armonizzate sull'Intelligenza Artificiale, con particolare riferimento all'alfabetizzazione in materia di IA, alle pratiche vietate, ai sistemi ad alto rischio, alla supervisione umana e agli obblighi dei soggetti che sviluppano, forniscono o utilizzano sistemi di IA.
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con particolare riferimento alla dignità umana, alla vita privata e familiare, alla protezione dei dati personali, alla non discriminazione, ai diritti del minore e al diritto all'istruzione.

Rif.2. Normativa nazionale

- Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante *“Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”*, con particolare riferimento all'approccio antropocentrico, alla supervisione umana, alla tutela dei diritti fondamentali e all'impiego dell'IA nelle pubbliche amministrazioni.
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.lgs. 101/2018 e successive modificazioni, in coordinamento con il GDPR.
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), e successive modificazioni.
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- Legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d'autore e diritti connessi, come successivamente modificata e integrata, anche in relazione all'impiego dell'Intelligenza Artificiale.

Rif.3. Riferimenti specifici per le istituzioni scolastiche

- Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 166 del 9 agosto 2025, concernente l'adozione delle *Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche*.
- Ministero dell'Istruzione e del Merito – “Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche”, Versione 1.0 – Anno 2025, con particolare riferimento ai principi etici, ai requisiti tecnici, alla protezione dei dati personali, alla mitigazione dei rischi, alla consapevolezza e responsabilità nell'utilizzo, alla comunicazione e alla governance.

Rif.4. Atti europei di indirizzo in materia di IA e istruzione

- Consiglio dell'Unione europea – Conclusioni sui docenti nell'era dell'Intelligenza Artificiale (IA), C/2026/2826, adottate l'11 maggio 2026 e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 26 maggio 2026. Le Conclusioni sottolineano la centralità della dimensione umana dell'insegnamento, dell'autonomia e del giudizio professionale dei docenti, della supervisione umana, dell'AI literacy, del pensiero critico, della protezione dei dati e della verifica critica degli output, promuovendo un approccio di sistema che coinvolga l'intera comunità scolastica senza trasferire oneri indebiti sui singoli docenti.
- Commissione europea – Guidelines on prohibited artificial intelligence practices established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act), C(2025) 884, relative all'interpretazione delle pratiche vietate previste dall'art. 5 dell'AI Act.
- Commissione europea – Guidelines on the ethical use of artificial intelligence and data in teaching and learning for educators, versione aggiornata 2026, quale riferimento europeo per un utilizzo etico, critico e responsabile dell'IA e dei dati nei processi di insegnamento e apprendimento.

Rif.5. Strategie, linee guida e documentazione per la Pubblica Amministrazione

- Strategia Italiana per l'Intelligenza Artificiale 2024–2026, pubblicata nel luglio 2024 ed elaborata da un Comitato di esperti con il supporto della Segreteria tecnica istituita presso AgID, con particolare riferimento allo sviluppo delle competenze e all'utilizzo responsabile dell'IA.
- Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione – Edizione 2024–2026, con particolare riferimento all'Aggiornamento 2026 e alle sezioni dedicate all'Intelligenza Artificiale e agli strumenti per le pubbliche amministrazioni.
- AgID – Linee guida per l'adozione di sistemi di Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione, adottate con Determinazione n. 17/2025, il cui iter di adozione risulta in corso alla data di redazione del presente Regolamento.

- AgID – Bozza di Linee guida per lo sviluppo di sistemi di Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione, sottoposta a consultazione pubblica nel 2026.
- AgID – Bozza di Linee guida per il procurement di sistemi di Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione, sottoposta a consultazione pubblica nel 2026.

Tali documenti assumono rilievo ai fini della governance, della valutazione preventiva, dell'adozione, dello sviluppo e dell'eventuale acquisizione di sistemi di IA da parte delle pubbliche amministrazioni, con riferimento, tra gli altri, ai principi di tutela dei diritti fondamentali, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, qualità dei dati, centralità della persona, spiegabilità, cybersicurezza e inclusione.

I documenti AgID ancora in consultazione pubblica o in versione di bozza sono richiamati esclusivamente quali riferimenti tecnici e di indirizzo e non come fonti normative vincolanti. Per essi si farà riferimento alle versioni definitivamente adottate, una volta disponibili.

Rif.6. Protezione dei dati, sicurezza e ulteriori riferimenti

Sono inoltre considerati, per quanto applicabili:

- i provvedimenti, le linee guida e le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali;
- le indicazioni dell'European Data Protection Board (EDPB) e dell'European Data Protection Supervisor (EDPS/GEPD) in materia di IA e protezione dei dati;
- le disposizioni e indicazioni dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) pertinenti alla sicurezza dei sistemi e dei servizi digitali;
- la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'Intelligenza Artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, del 5 settembre 2024.

Clausola di aggiornamento

I riferimenti normativi e documentali sopra indicati si intendono richiamati nelle versioni vigenti e nei successivi aggiornamenti, per quanto applicabili alle istituzioni scolastiche. L'evoluzione delle fonti normative, regolamentari, degli atti di indirizzo e delle linee guida di settore è tenuta in considerazione nell'aggiornamento periodico del presente Regolamento e degli strumenti operativi ad esso collegati.

(Si precisa che il presente documento è stato finito di elaborare in data 08/08/2026.)